

STATUTO

ALBERO AZZURRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARGHERITA DI SAVOIA FG VIA
CANUSIUM 12

Numero REA: FG - 255412

Codice fiscale: 03550760718

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-10-2007 - Statuto completo	2
--	---

parenti, in Euro milletrecento virgola zero zero (1.300,00). All'uopo la società richiede, per la registrazione del presente atto tutte le agevolazioni previste, nonchè, relativamente al conferimento dell'azienda, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 25 della legge 8 maggio 1998 numero 146, nonchè dalla legge 488/1999 e di tutta la normativa vigente e, quindi, l'applicazione della imposta di registro in misura fissa.

A tal fine la parte conferente l'azienda in contratto, dichiara che il valore del capitale di conferimento è stato determinato in base al principio della continuità dei valori fiscali di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 8 ottobre 1997, numero 358, e la società conferitaria dichiara di subentrare nelle posizioni del socio conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo secondo i valori fiscali riconosciuti dell'azienda stessa così come indicati.

12) Lo statuto di cui in appresso contiene le norme relative al funzionamento della società.

"S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione, sede e durata)

1.1 E' costituita la Società cooperativa sociale denominata "ALBERO AZZURRO - Società Cooperativa Sociale".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci, nei limiti delle quote sottoscritte.

1.2 La società ha sede nel Comune di Margherita di Savoia.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune come sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. Spetta, invece, ai soci istituire o sopprimere sedi secondarie, nonchè trasferire la sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato, il tutto ai sensi di legge.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilatrecenta, salvo proroga o anticipato scioglimento, il tutto a norma di legge, fatto salvo il diritto di recesso, ai sensi di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Società Cooperativa, che non ha fini di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa, ai sensi della lettera A, comma 1 dell'art.1

della legge 8 novembre 1991, n.381, delle leggi della Regione Puglia vigenti in detta materia, e, comunque, nei limiti e nel rispetto di tutte le leggi vigenti, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla gestione di servizi socio educativi e propriamente lo scopo è quello di promuovere la crescita educativa e sociale dei soggetti nei confronti dei quali la cooperativa svolge le attività indicate nell'oggetto sociale. In particolar modo si pone l'obiettivo di rafforzare l'identità personale, l'autonomia e le competenze dei minori, anche in relazione agli altri ed al nucleo familiare.

3.2 Trattandosi di cooperativa sociale, la Società, ai sensi dell'articolo 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile, è esonerata dall'onere di documentare il requisito della prevalenza, di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, purchè rispetti le norme di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381.

3.3 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

3.4 Nello svolgimento dell'attività mutualistica con i soci e nei relativi rapporti deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa, nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- attività educative dell'infanzia e, in particolare, la gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e relative sezioni primavera ad esse aggregate;
- attività di ludoteca;
- assistenza socio-assistenziale ai minori ed alle loro famiglie;
- attività di sostegno scolastico;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile all'attenzione delle persone in difficoltà, con particolare attenzione ai minori ed al mondo della scuola;
- attività sportive rivolte ai minori e partecipazione ad eventi sportivi finalizzati alla promozione di una sana crescita psico-fisica dei minori;
- gestione di spazi di socializzazione culturale e del tempo libero per i minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, e per le loro famiglie;
- promozione e gestione di interventi e servizi specifici per l'inserimento sociale e l'integrazione socio-culturale degli immigrati cittadini stranieri di minore età e delle loro famiglie;
- gestione di strutture e/o servizi volti all'assistenza e alla riabilitazione dei minori con handicap;

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione per minori, effettuati presso le famiglie e/o presso comunità e centri socio-educativi e di aggregazione;
- servizi di trasporto dei minori propedeutici ed accessori allo svolgimento delle suddette attività.

La Cooperativa, sempre nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, nei limiti e nel rispetto di tutte le vigenti leggi, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.2 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle vigenti leggi e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci con le modalità previste dal presente statuto.

4.3 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice Civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci esclusivamente persone fisiche, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in quanto esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.

5.3 In ogni caso, non possono divenire soci quanti esercitano, in proprio, imprese in concorrenza con quella esercitata dalla cooperativa, il tutto ai sensi delle vigenti leggi.

Art.5 bis (Soci volontari)

5.1 bis Possono acquisire, nel rispetto delle vigenti leggi, la qualifica di soci volontari le persone fisiche di ambo i sessi che prestino gratuitamente la loro attività in favore della cooperativa. I soci volontari sono iscritti in una ap-

posita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

5.2 bis Ai soci volontari si applica la disciplina espressamente prevista dalla legge 8 novembre 1991 n.381, e sue successive modificazioni.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori, anche sprovvisti dei requisiti di cui al precedente articolo 5, in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori, il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti leggi.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) di cui sopra, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) di cui sopra, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento e, comunque, nel rispetto delle vigenti leggi, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono

essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota sociale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante

socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 5.

7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.5 L'Organo amministrativo deve motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla, entro sessanta (60) giorni, agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7.7 Il socio ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sottoscritta, l'eventuale soprapprezzo di cui all'articolo 2528, comma secondo del Codice Civile.

Art. 8 (Conferimenti dei soci operatori)

8.1 I conferimenti dei soci operatori, nel rispetto delle vigenti leggi, possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ai limiti di legge.

8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere inferiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci operatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè possono essere cedute.

9.2 E', pertanto, riconosciuto ai soci il diritto di recesso dalla società, da esercitarsi, ai sensi dell'articolo 2530, ultimo comma, Codice Civile, con un preavviso di almeno novanta giorni. Il diritto di recesso non può, tuttavia, essere esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio stesso nella società. Sono fatte, comunque, salve tutte le norme di legge al riguardo.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti interni, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - della quota sociale sottoscritta;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Soci sovventori)

11.1 Ai soci sovventori, ove ritenuti ammissibili, compatibilmente con le vigenti leggi, si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte;
2. in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- f) che non partecipi attivamente alla vita sociale e ciò sia testimoniato dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive dei soci, regolarmente convocate.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli **20.1 lettera c)** e **21**, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della

Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

15.3 Il pagamento è effettuato nei termini di legge, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

16.2 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

16.3 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

16.4 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

16.5 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

Art. 17 (Termini di prescrizione, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta alla liquidazione delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questa non sia stata richiesta entro cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.3 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-

ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

18.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo **20.1, lettera a)** e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo **10.1**;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

18.2 Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

19.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

19.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

19.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

19.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art.20 (Utili)

20.1 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli, ove consentito dalle vigenti leggi, come segue:

- a) a riserva legale nella misura di legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

20.2 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 21 (Ristorni)

21.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

21.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla ripartizione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

21.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

Assemblea dei soci. Competenze e modalità

Art. 22 (Assemblea)

22.1 L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

22.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni statutarie;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- i) approvazione dei regolamenti interni.

Art. 23 (Convocazione)

23.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

23.2 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci, il tutto, comunque, nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi.

23.3 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

23.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'organo amministrativo o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi, il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti leggi.

Art.24 (Costituzione e quorum deliberativi)

24.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

24.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del

cinquantuno per cento (51%) dei soci con diritto di voto.

Art.25 (Votazioni)

25.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

25.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 26 (Voto)

26.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci ai sensi di legge e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

26.2 Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

26.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice Civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega ed il diritto di intervenire saranno accertati dal Presidente dell'Assemblea e la relativa documentazione sarà conservata dalla società.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

27.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VI

Amministrazione

Art. 28 (Amministrazione)

28.1 La Società è in alternativa amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, o da due amministratori, con poteri congiunti o disgiunti da nominarsi ai sensi di legge.

28.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato, di volta in volta, prima dell'elezione.

28.3 L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci coopera-

tori.

28.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

28.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 29 (Compiti degli Amministratori)

29.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

29.2 Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, quale fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

29.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

30.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

31.1 Spetta alla decisione dei soci, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri di eventuali Comitati, tenendo conto dei particolari compiti loro attribuiti.

Art. 32 (Rappresentanza)

32.1 L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore più anziano in caso di due amministratori hanno la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

32.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

32.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

32.4 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII

Organo di controllo

Art. 33 (Collegio sindacale)

33.1 Il Collegio Sindacale, ove nominato, obbligatoriamente quando ricorrano i presupposti di legge o facoltativamente con decisione dei soci, si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge e con funzione di controllo amministrativo e contabile. I sindaci, ove nomina-

ti, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

33.2 L'assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, ne determina l'emolumento spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

33.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e dalle vigenti leggi.

33.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, nel rispetto delle procedure prescritte dalla legge.

Art. 34 (Organo di controllo facoltativo)

34.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile, l'assemblea può nominare un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

34.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Scioglimento)

35.1 La cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge.

35.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri, ferma, comunque, l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)

36.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai sensi e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

37.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

37.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici o scientifici, se verranno costituiti.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

38.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

38.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 39 (Rinvio)

39.1 Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rinvia a tutta la vigente normativa in materia di società cooperative, nonché, ai sensi dell'articolo 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, alle norme previste per le società a responsabilità limitata.".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, il quale viene sottoscritto dai comparenti e da me Notaio.

Prima della sottoscrizione l'atto presente, scritto in parte con nastro indelebile e con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, è stato da me Notaio letto e pubblicato, a chiara voce, con quanto allegato, ai comparenti, i quali, dopo mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquantacinque.

L'atto consta di dieci fogli per trentasette pagine intere e parte della presente fin qui.

Firmati: Carli Rosa in Ricco - Giuseppe Carli - Luigi Ricco - Antonio Stango Notaio -